



AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN FORMA DI SUBAFFITTO D’AZIENDA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1615 E 2562 DEL CODICE CIVILE, DEL RAMO D’AZIENDA COMMERCIALE COSTITUITA DAL PUBBLICO ESERCIZIO ALL’INSEGNA “CHALET PLAN DEI SARNACLI” IN LOCALITA’ PLAN DEI SARNACLI IN C.C. ANDALO.

Codice CIG: 9690914B36

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l. n. 3 di data 02 marzo 2023, con la quale sono stati approvati gli elaborati relativi alla gara in oggetto.

ANDALO GESTIONI S.R.L.

RENDE NOTO

che il **giorno 04 aprile 2023 alle ore 11.30** presso la sede della Società Andalo Gestioni S.r.l., in viale del Parco n. 1, 38010 Andalo (TN), **si terrà, in seduta aperta al pubblico, un’asta pubblica**, ai sensi dell’articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, per l’affidamento in concessione, in forma di subaffitto dei Ramo d’Azienda ai sensi degli articoli 1615 e 2562 del codice civile, per il **periodo di 6 (sei) anni**, dell’azienda di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico all’insegna “Chalet Plan dei Sarnacli” in località Plan dei Sarnacli C.C. Andalo, di proprietà del Comune di Andalo e in affitto alla Società Andalo Gestioni secondo il contratto di Affitto d’Azienda Rep. 959 del 30.12.2020 e Contratto di Servizio Rep. 959 del 30.12.2020.

La procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del ramo d’azienda di pubblico esercizio all’insegna “Chalet Plan dei Sarnacli” è disciplinata dal presente avviso d’asta, dallo schema di contratto, nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22,05.1991 n. 10-40/Leg., dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e, per quanto applicabile, dal D.Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm..

I - OGGETTO

L’azienda commerciale la cui gestione è oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è costituita dai locali evidenziati nella planimetria allegata (All.1). Alla consegna verrà condiviso apposito inventario degli arredi e attrezzature (All.2), che dovranno essere riconsegnate al termine del contratto in buono stato e al completo, salvo addebito in caso di rotture e mancanze.

L’installazione di ogni e qualsiasi arredo o di giochi, videogiochi, radio, tv e apparecchiature per la diffusione di musica o messaggi e cartellonistica pubblicitaria dovrà essere sempre preventivamente richiesta in forma scritta e autorizzate da Andalo Gestioni S.r.l. ed eventualmente non potranno in ogni caso essere collocati al di fuori degli spazi evidenziati nell’allegata planimetria (All.1) o davanti a vetrate.



Si precisa che nei locali costituenti il bar - ristorante di cui alla planimetria allegata (All.1) è assolutamente vietata:

- (i) l'installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (videopoker, slot machines e simili),
- (ii) la vendita di biglietti di lotterie istantanee (gratta e vinci e simili),
- (iii) lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici di tipologia "trattenimenti danzanti, concertini musicali, animazione, karaoke e cabaret" anche se autorizzabili dal competente organo provinciale/locale: in caso venga verificata contravvenzione al presente divieto il contratto verrà risolto con decorrenza immediata.

Lo spazio e le pertinenze, oggetto del contratto, sono evidenziate nell'allegata planimetria (All.1).

Nell'eventualità di installazioni non autorizzate ed ingombri diversi, Andalo Gestioni S.r.l. è autorizzata a rimuovere quanto esposto senza alcun preavviso e con addebito di €.100,00.=(Euro cento/00) + iva ad ogni intervento.

Eventuali emissioni sonore non dovranno disturbare la normale utenza del Centro Piscine e Benessere ACQUAin e dello Stadio del Ghiaccio.

II - DURATA

Il contratto di concessione dell'azienda commerciale di pubblico esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti (bar) all'insegna "Chalet Plan dei Sarnacli" avrà la durata avrà durata di 6 (sei) anni, dal 01 giugno 2023 al 31 maggio 2029 – 6 (sei) anni, salva verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La concessione prevede l'esercizio, da parte del concessionario, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con le facoltà consentite dalla vigente normativa in materia di pubblici esercizi (L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm.) per il suddetto periodo di 6 (sei) anni con autorizzazione di apertura annuale, fatta salva la possibilità di chiusura, fino ad un massimo di 150 (centocinquanta) giorni, nei soli mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre. Durante i periodi di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile.

L'orario di apertura del pubblico esercizio andrà individuato dalle ore 07,00 antimeridiane alle ore 23,00 e dovrà essere concordato con Andalo Gestioni S.r.l. in modo da risultare comunque consono a garantire un adeguato servizio di ristoro per i frequentatori della località Plan dei Sarnacli.

È prevista, da parte di Andalo Gestioni S.r.l. la facoltà di recesso in caso di interesse pubblico sopravvenuto, nonché la facoltà di risoluzione del contratto nel caso di inadempienza alle norme contrattuali da parte del concessionario,

E', infine, prevista la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario per giustificati motivi, da comunicare con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: andalogestioni@pec.it almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di contratto di concessione in subaffitto del ramo d'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli".

III – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il soggetto con il quale verrà stipulato il contratto di subaffitto di ramo d'azienda avrà l'obbligo di:

- Orari di Apertura: l'apertura e la chiusura del Bar - Ristorante dovrà obbligatoriamente coincidere almeno con l'apertura e la chiusura della stagione turistica nelle date indicate stagionalmente da Andalo Gestioni S.r.l.
- Pulizia: provvedere alla pulizia ed alla gestione dei servizi igienici situati all'interno del bar – ristorante, garantendone costantemente l'apertura agli utenti dello stesso e agli avventori della località Plan dei Sarnacli. Tutti i servizi igienici, segnalati con apposita segnaletica, dovranno essere lasciati aperti ed è espressamente vietato il controllo accessi a mezzo consegna chiavi a richiesta o altri sistemi; se saranno riscontrati comportamenti diversi, quali servizi igienici chiusi o carenza nelle pulizie, ANDALO GESTIONI S.R.L. è autorizzata ad applicare una penale di € 100,00 + IVA ad ogni rilevazione per la non conformità del servizio, alle condizioni richieste dal contratto.

IV - VALORE DEL CONTRATTO

Il canone annuo di concessione posto a base di gara è pari ad €15.000,00=(Euro quindicimila//00), oltre ad IVA in misura di legge e sarà aggiornato annualmente (a decorrere dal secondo anno di concessione) in base al 100% della variazione dell'indice ISTAT.

Il valore del contratto, ai fini della normativa applicabile, è, quindi, pari ad €90.000,00=(Euro novantamila/00) , IVA ed aggiornamenti ISTAT esclusi.

Il canone dovrà essere corrisposto come segue:

- la prima rata (pari ad 1/3 dell'importo del canone annuo) alla firma del contratto e per gli anni successivi entro il 01 agosto di ogni anno;
- la seconda rata (pari ad 1/3 dell'importo del canone annuo) entro il 01 settembre di ogni anno;
- la terza rata (pari ad 1/3 dell'importo del canone annuo) entro il 01 febbraio di ogni anno.

Si precisa altresì che sono a carico del subaffittuario i costi relativi a forniture e servizi ivi comprese energia elettrica, riscaldamento (gas metano), acqua (calda e fredda), eventuale telefono, raccolta rifiuti e quant'altro inerente al complesso aziendale.

Il subaffittuario non ha diritto a richiedere a fine locazione nessun indennizzo per avviamento.

V – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè le persone fisiche, le persone giuridiche nella forma di imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi, i raggruppamenti ai sensi dell'art. 24 della L.P. n. 23/1990, aventi i requisiti previsti dal presente avviso d'asta, nonché quelli prescritti dalle vigenti norme in materia.

Qualora lo stesso aggiudicatario non provveda direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, egli dovrà nominare **un preposto** già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Il preposto deve allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti come sottoindicato allegato (All.B). Si ricorda che non è necessaria la nomina del preposto per la conduzione di massimo due esercizi nello stesso Comune o in Comuni confinanti. È inoltre possibile ricorrere ad un preposto anche per le ditte individuali.

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) Requisiti di ordine generale** di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016, all'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE ed all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016;
- B) Requisiti morali** previsti dall'art. 71 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e dall'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, numero 773 (T.U.L.P.S);
- C) Requisiti professionali** previsti dall'art. 5 della Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e precisamente:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. *Sono validi i titoli di studio espressamente riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico.*
 - essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio-settore alimentare;
 - superamento con esito positivo dell'apposito esame; si precisa che, ai sensi della Risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, è requisito valido per la qualifica professionale, anche la pregressa iscrizione al Registro esercenti il commercio per uno dei gruppi merceologici alimentari o per la somministrazione al pubblico di alimenti/bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame;
- D) Esperienza lavorativa di almeno cinque anni negli ultimi quindici dalla data di scadenza del bando, nel settore della gestione di un esercizio di bar, ristorante o bar/ristorante, in qualità di titolare/legale rappresentante.**

Nel caso di operatore economico individuale (senza presenza di un preposto) **tutti** i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Nel caso di soggetti partecipanti che si avvalgono di un soggetto preposto, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera A) devono essere posseduti dall'operatore economico, dal legale rappresentate dell'impresa e da tutti gli eventuali soci;
- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera B) devono essere posseduti, dall'operatore economico, dal legale rappresentante dell'impresa, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998;

- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera C) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività commerciale;
- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera D) deve essere posseduto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, a PENA DI ESCLUSIONE;
- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera C) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività commerciale a PENA DI ESCLUSIONE;
- ✓ il requisito di cui alla precedente lettera D) deve essere posseduto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa capogruppo, A PENA DI ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara **in più** di un **raggruppamento temporaneo**, di partecipare sia in qualità di impresa singola che in qualità di impresa associata in raggruppamento temporaneo, nonché di partecipare in imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati.

Non possono partecipare operatori economici che hanno sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

L'operatore economico sarà tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di Andalo Gestioni S.r.l., adottato con deliberazione del CdA n. 5 del 08 settembre 2021, e rinvenibile sul sito www.andalogestioni.it nell'apposita sezione "Società Trasparente", sottosezione "Personale". Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

VI – ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' previsto il **sopralluogo obbligatorio** al sito per presa visione dello stato dei luoghi, degli immobili e delle attrezzature. In sede di gara, l'offerente è tenuto a dichiarare, **a pena di esclusione**, di aver preso conoscenza delle condizioni degli edifici, delle pertinenze e delle attrezzature/arredamenti costituenti il ramo d'azienda "Chalet Plan dei Sarnacchi" (vedasi All.E). Gli interessati ad effettuare il sopralluogo, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2023**, potranno prenotare la visita mediante PEC all'indirizzo andalogestioni@pec.it

VII - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, con **aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante**, in aumento sul prezzo posto a base d'asta.

Il canone annuo posto a base d'asta per l'affidamento in concessione del ramo d'azienda commerciale di pubblico esercizio all'insegna "Chalet Plan dei Sarnacli" di cui sopra, è pari ad € 15.000,00.= (Euro quindicimila//00), al netto degli oneri fiscali.

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo posto a base di gara; non saranno, altresì, prese in considerazione offerte economiche parziali, alternative o condizionate.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida.

Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato prevalente quest'ultimo.

Il canone di concessione risultante in sede di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, rispetto all'annualità precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

L'offerta economica dovrà essere espressa al netto dell'IVA e si intende valida per tutto il periodo di validità del contratto, secondo quanto previsto schema di atto di concessione in subaffitto del ramo d'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli" allegato (All.3) al presente avviso.

I candidati rimangono vincolati alla propria offerta fino al 180° (centottantesimo) giorno dal termine per la presentazione delle offerte. Ove il contratto non venga stipulato entro tale termine, i candidati potranno svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

VIII - PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Andalo Gestioni S.r.l. www.andalogestioni.it, e può essere richiesto in versione cartacea all'Ufficio Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la domanda secondo le modalità illustrate nel prosieguo.

Il plico contenente la documentazione di gara (offerta amministrativa e offerta economica) dovrà pervenire all'Ufficio Amministrativo di Andalo Gestioni S.r.l., viale del Parco n. 1, 38010 Andalo (TN)

entro le ore 12.00 del giorno 03 aprile 2023

nei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta agli uffici protocollo, che rilasceranno apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non sono ammessi alla gara i soggetti i cui plichi pervengano alla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla Società dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

IX - CARATTERISTICHE DEL PLICO E DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE

Il plico chiuso con incollatura e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBAFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE "CHALET PLAN DEI SARNACLI"

Al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, si consiglia di apporre un nastro adesivo sui lembi di chiusura controfirmati).

Il plico deve contenere nr. 2 (due) buste riportanti esternamente rispettivamente le diciture "documentazione amministrativa" e "offerta economica", ugualmente chiuse con incollatura e controfirmate sui lembi di chiusura.

La **BUSTA 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del RICHIEDENTE (All.A) accompagnata dal relativo documento di identità, in merito:

- al possesso dei requisiti di ordine generale;
- al possesso dei requisiti di ordine morale e professionale per la partecipazione alla gara (ed eventuale dichiarazione d'impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese conformandosi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee mandato speciale unitario con rappresentanza a favore dell'impresa individuata come capogruppo);
- all'avvenuta presa visione del bando di gara e dello schema di contratto di subaffitto del Ramo d'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli" ed all'accettazione, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le clausole o condizioni contenute nel predetto schema di contratto di concessione in subaffitto del ramo d'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli";
- alla conoscenza delle condizioni degli edifici, delle pertinenze, e delle attrezzature/arredamenti costituenti l'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli";

- all'avvenuta considerazione, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché al costo del medesimo stabilito dal vigente C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri connessi alla particolare ubicazione dell'azienda;

Si precisa, al riguardo, che i requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui all'All.A devono essere posseduti per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

2. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del PREPOSTO (All.B), accompagnata dal relativo documento di identità, in merito al possesso dei requisiti di ordine morale e professionale per la partecipazione alla gara.

Si precisa, al riguardo, che i requisiti di cui all'All.B devono essere posseduti per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

3. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (accompagnata dai documenti identità dei dichiaranti) in merito al possesso dei requisiti morali da parte dei SOGGETTI SOCI di cui all'articolo dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 (All.C);

Nel caso di Raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di ciascuna impresa raggruppata.

4. attestazione di avvenuto sopralluogo (All.E), vedi precedente paragrafo VI;

5. PASSOE rilasciato dall'Autorità nazionale Anticorruzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

6. documentazione in originale comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per l'ammontare pari ad €3.600,00.=(Euro tremilaseicento//00), pari al 4% (quattro per cento) dell'importo del canone complessivo a base d'asta, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 31, comma 3, della L.P. 2/2016 e dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile con la normativa provinciale vigente.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 5, della L.P. 2/2016, ai sensi del quale **l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici appartenenti alle categorie di Micro, Piccole e Medie Imprese,** oltre alle Grandi Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di

questo beneficio, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico ed intestato all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La **costituzione del suddetto deposito cauzionale** potrà avvenire:

a) tramite **deposito in contanti**, mediante versamento diretto sul Conto Corrente di Andalo Gestioni S.r.l. presso la Cassa Rurale Giudicarie, Valsabbia Paganella – Filiale di Andalo; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN IT52L0807834300000001012673; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza di avvenuto versamento che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla **cauzione definitiva** a favore dei Andalo Gestioni S.r.l.;

b) in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Andalo Gestioni S.r.l. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore di Andalo Gestioni S.r.l.;

c) mediante **fidejussione bancaria o polizza assicurativa**.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

Andalo Gestioni S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve essere **sottoscritta** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnata da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- **"IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE";**
- **"IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DI ANDALO GESTIONI S.R.L., A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

- I. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire Andalo Gestioni S.r.l., in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011;
- II. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- III. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- IV. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- V. il fideiussore si impegna, su richiesta della Società, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- VI. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante;
- VII. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 di cui al decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione Appaltante, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione, un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i partecipanti, ad eccezione dell'operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, Andalo Gestioni S.r.l. provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dai partecipanti a comprova della costituzione del medesimo deposito.

In caso di difficoltà ad ottenere la **dichiarazione d'impegno del fideiussore** a rilasciare la fideiussione relativa alla **cauzione definitiva** a favore di Andalo Gestioni S.r.l. entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta, è possibile sostituire la sopra menzionata dichiarazione del Fideiussore con una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa) a **depositare presso Andalo Gestioni S.r.l. la cauzione definitiva entro nr. 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, pena la perdita della cauzione provvisoria.**

N.B. Oltre alla documentazione richiesta nei punti precedenti, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara riuniti in **Raggruppamento temporaneo già costituito**, devono produrre, all'interno della "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" tramite l'Impresa capogruppo:

- A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita qualora non risulti da altra documentazione presentata.
- B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 23, della L.P. 09 marzo 2016, n. 2, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fidejussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fidejussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri di impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dall'avviso;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2) La **BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) **L'Offerta** (su carta legale o resa legale) - contenente l'oggetto della gara, il nome e cognome dell'offerente o del legale rappresentate, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e il codice fiscale - dovrà indicare, in cifre ed in lettere, l'importo annuo offerto in aumento rispetto al prezzo a base di gara, I.V.A. esclusa.

In caso di discordanza tra l'offerta economica espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa), A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di **imprese riunite in Raggruppamento temporaneo**:

- non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

In allegato alla presente è posto un fac-simile del modulo inerente all'offerta economica che i

concorrenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (All.D).

Si precisa che l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in un plico chiuso con incollatura e controfirmato sui lembi di chiusura (al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, si consiglia di apporre un nastro adesivo sui lembi di chiusura controfirmati). **All'interno di tale busta non dovrà essere inserito nessun altro documento.**

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate.

X - PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara sarà espletata il giorno **04 APRILE 2023**, con inizio alle **ore 11.30** presso la sede della Società Andalo Gestioni S.r.l., viale del Parco n. 1 **e sono autorizzati a presenziare tutti gli offerenti e le persone interessate.**

Il Presidente di gara con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni darà seguito all'aggiudicazione dell'asta nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- constatata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta;
- verifica l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle due/tre buste "documentazione amministrativa" e "offerta economica", chiuse e controfirmate;
- procede all'apertura, per ciascun concorrente, della busta interna n. 1 riportante la dicitura "Documentazione amministrativa", accantonando le altre buste recanti la dicitura "Offerta economica";
- verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta 1 riportante la dicitura "Documentazione amministrativa";
- procede all'apertura, per le sole ditte ammesse, della busta 2 contraddistinta dalla dicitura "Offerta economica" dando lettura dell'importo del canone annuale offerto in cifre ed in lettere, verificando che coincidano (in caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere);
- forma, sulla base del criterio del canone annuo più alto rispetto al canone posto a base di gara stabilito al paragrafo IV del presente avviso, la graduatoria dei concorrenti;
- procede all'aggiudicazione al soggetto classificatosi al primo posto della graduatoria dei concorrenti.

Si fa luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentano offerte condizionate, ovvero che sostituiscono, modificano o integrano le condizioni contrattuali nonché offerte incomplete e parziali.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da più concorrenti, il Presidente procede nella stessa adunanza ad una gara tra gli stessi e l'asta viene aggiudicata al miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. In caso contrario o qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.



Andalo Gestioni S.r.l. potrà, motivatamente, decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee, e ciò senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

Andalo Gestioni S.r.l. si riserva di affidare la concessione del ramo d'azienda commerciale "Chalet Plan dei Sarnacli" al concorrente che segue nella graduatoria formalizzata a seguito di asta pubblica, a fronte del verificarsi di qualsiasi causa di decadenza e risoluzione del contratto di concessione, ivi compreso l'esercizio del recesso unilaterale, entro il termini di 180 giorni dalla data dell'offerta, ferme restando le condizioni negoziali ed il prezzo del contratto risultante dall'aggiudicazione definitiva.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione del nominativo dell'Impresa Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

XI - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE: VERIFICA DEI REQUISITI ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 la Società procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, la Stazione Appaltante verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 22 della medesima Legge. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

L'Amministrazione richiederà, inoltre, all'aggiudicatario la presentazione, **entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara**, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti e precisamente:

- a) comprova del possesso, da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o dell'eventuale preposto della società, di uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 come dichiarato in sede di gara;
- b) nel caso di aggiudicazione a favore di una persona fisica, tutta la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta costituzione ed iscrizione dell'impresa, in qualunque forma societaria idonea, presso la Camera di Commercio.

La Stazione Appaltante, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione dei soggetti interessati.

Andalo Gestioni S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.

Il concessionario, **prima della stipula del contratto**, deve inoltre:

- a) presentare la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** di importo pari al valore di 1 (una) annualità del canone annuo offerto, comprensivo di Iva e maggiorata del 25%, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dallo stesso, compreso il pagamento del canone di concessione alle scadenze prescritte, nonché dei danni che l'amministrazione dovesse subire per effetto dell'inosservanza da parte del concessionario delle obbligazioni contrattuali. La cauzione deve garantire il pagamento del canone di concessione anche per il periodo di mancato preavviso, in caso di recesso e/o risoluzione anticipata. La cauzione definitiva può essere costituita o mediante versamento in contanti sul Conto Corrente di Andalo Gestioni S.r.l. presso la Cassa Rurale Giudicarie, Valsabbia Paganella – Filiale di Andalo; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN IT52L0807834300000001012673; in tal caso il versante avrà immediatamente la **quietanza di avvenuto versamento** che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito. La cauzione potrà, altresì, essere costituita mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. In tal caso la cauzione definitiva deve essere redatta in conformità delle sottoindicate modalità:
 - sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:
 - ▲ autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
 - ▲ presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (con sottoscrizione anche non autenticata purché

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, nonché sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria;

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere le seguenti clausole:

- rinuncia espressa la beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- assunzione dell'impegno incondizionato da parte dell'istituto di credito/assicurativo che presta fidejussione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta di Andalo Gestioni S.r.l., senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta di inadempimento da parte del concessionario;
- inopponibilità ad Andalo Gestioni S.r.l. del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia prestata dal debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a comunicazione di svincolo da parte di Andalo Gestioni S.r.l.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie non conformi a quanto dal presente bando, ove il concorrente non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concorrente stesso. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale;

- b) depositare presso Andalo Gestioni S.r.l., prima della stipula del contratto, COPIA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE previste all'art. 5 dello schema di contratto:
- ✓ una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (inclusa l'Amministrazione concedente) con un massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00.=(Euro tremilioni/00) unico per danni derivanti dall'esercizio delle attività e della conduzione dell'immobile e delle annesse aree esterne in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo;
 - ✓ una polizza incendio per il "rischio locativo" del valore del fabbricato, pari ad €.1.000.000,00.=(Euro unmilione/00), e degli arredi e delle attrezzature affidate in concessione per €.200.000,00.=(Euro duecentomila/00).

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente o la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine comporta la pronuncia con atto motivato di revoca dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria.

Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario nei termini sopra richiamati.

XII - ULTERIORI INFORMAZIONI

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo

contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nel periodo di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma di subaffitto di ramo d'azienda.

Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca, si rifiuti o impedisca la stipula del contratto entro il termine successivamente comunicato dall'Amministrazione, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del DPR 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Secondo quanto disposto dallo Schema di contratto (All.3), le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione dello stesso saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso il foro di Trento.

Nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati.

L'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Andalo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività - per il subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, TARI – tassa sui rifiuti) presso gli Enti preposti.

Eventuali **richieste e chiarimenti** sulle procedure di gara possono essere rivolte al Presidente di Andalo Gestioni S.r.l. a mezzo PEC (indirizzo PEC andalogestioni@pec.it **entro e non oltre il 31 marzo 2023**). Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono/PEC.



Le risposte saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito www.andalogestioni.it

Le comunicazioni, da parte di Andalo Gestioni S.r.l., nonché eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni o convocazioni a successive sedute di gara, avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax.

XIII – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto che si stipulerà sarà un contratto di subaffitto di ramo d'azienda. Esso sarà stipulato con scrittura privata autenticata da notaio e registrata. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di subaffitto di ramo d'azienda (spese notarili, imposte di bollo, di registrazione ecc.), nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'affittuario.

XIV - TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che Andalo Gestioni S.r.l. intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 si informano i concorrenti che:

- i dati forniti dai partecipanti all'asta verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- il titolare del trattamento è Andalo Gestioni S.r.l.;
- il responsabile del trattamento è il Presidente di Andalo Gestioni S.r.l. ing. Daniele Rigotti;
- in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Decreto legislativo 50/2016.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Il Presidente

ing. Daniele Rigotti

ALLEGATI:

- All.1) Planimetria ramo d'azienda "Chalet Plan dei Sarnacli"
- All.2) Inventario ramo d'azienda "Chalet Plan dei Sarnacli"
- All.3) Schema di contratto di concessione in subaffitto di ramo d'azienda commerciale denominato "Chalet Plan dei Sarnacli"
- All.A) Fac-simile di autocertificazione dei requisiti di ordine generale, morale e professionale del richiedente
- All.B) Fac-simile di autocertificazione dei requisiti morali e professionali inerenti all'eventuale preposto
- All.C) Fac-simile di autocertificazione dei requisiti morali inerenti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98 e ss.mm.
- All.D) Fac-simile di offerta economica
- All.E) Attestazione di Sopralluogo Obbligatorio